

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA - I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

35.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 9 GIUGNO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRINGALI CASANUOVA

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82, contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1984)	529
GUIDI GIOVANNI, <i>Relatore</i> - CIANETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> , CHIARELLI GIUSEPPE.	
Modificazioni alla legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283, sul nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli (1995)	531
SPINELLI FRANCESCO, <i>Relatore</i> - VITALE FILOMENO.	
Concessione di un contributo straordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi (1992)	532
LEVA, <i>Relatore</i> - PAZZAGLI, VENEROSI PESCIOLINI PAOLO.	
Riammissione del comune di Casalvecchio Siculo (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908. (1993)	532
FRANCA ALDO, <i>Relatore</i> .	
Determinazione della competenza passiva delle spese di ricovero degli infermi di malattie veneree. (1994)	533
TAGLIETTI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 10.

(È presente il Sottosegretario di Stato per le corporazioni, Cianetti).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Feliciangeli, Maresca di Serracapriola e Scardovi; sono in congedo i Consiglieri nazionali: Amadori, Andriani, Bolondi, Casilli, Chiappelli Giuseppe, Cocca, Bedin, Ippolito, Labadessa, Lugini, Magnini, Marinoni, Nicolato, Nucci Alberto, Orsi, Palladini Alessandro, Salvagnini e Ungaro.

Constata che la Commissione è in numero legale.

LEVA, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82, contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (1984)

GUIDI GIOVANNI, *Relatore*, osserva che la relazione ministeriale fa riferimento a tre leggi fondamentali; quella del 14 dicembre 1931-X, n. 1699, del 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, e 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, e accenna ad una deliberazione adottata dalla Commissione suprema di difesa nel 1940, in base alla quale fu attribuito al Partito Nazionale Fascista il compito di provvedere all'attuazione del servizio civile per i minori e le donne e al Ministero delle corporazioni invece per uomini di età su-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

periore ai 18 anni. La relazione aggiunge che questa determinazione di compiti non trovava il suo fondamento giuridico in alcun testo legislativo. Infatti, secondo l'articolo 2 della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, è il Governo che stabilisce i compiti della Presidenza del Consiglio, del Partito Nazionale Fascista e dei singoli Ministeri, ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra.

In base all'articolo 3 della stessa legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Partito Nazionale Fascista ed i singoli Ministeri comunicano alla Commissione suprema di difesa, per la necessaria azione di coordinamento, i progetti e gli studi a tale uopo predisposti.

Osserva inoltre la relazione che la suddetta ripartizione dei compiti, determinata da motivi d'ordine contingente, non poteva ispirarsi a criteri di unitarietà necessari in tale materia e aveva dato luogo a dubbi e incertezze. È sembrato pertanto opportuno, con l'emana- zione del decreto-legge in esame, affidare al Partito Nazionale Fascista le operazioni di censimento, come il più indicato per la sua organizzazione capillare, e al Ministero delle corporazioni la precettazione e l'assegnazione dei mobilitati civili.

Trova giusto ed opportuno che al Ministero delle corporazioni sia affidato, per la sua specifica competenza, il servizio di precettazione e di assegnazione, mentre esprime qualche dubbio in merito all'opportunità di affidare al Partito Nazionale Fascista il servizio di censimento, che è di carattere esclusivamente tecnico e che richiede un'attrezzatura di uffici anagrafici dei quali il Partito non dispone.

Ad ogni modo, indipendentemente da questa questione che gli pare abbastanza grave, non risulta dal decreto-legge questa ripartizione di compiti.

L'articolo 1 dice infatti: « Al Partito Nazionale Fascista è attribuito il compito di provvedere al servizio civile di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra ».

Ora, l'articolo 2 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, dice: « Il servizio civile consiste nella prestazione della propria attività intellettuale o manuale presso le pubbliche amministrazioni o i pubblici servizi, aziende od enti comunque necessari alla vita, alla difesa ed all'efficienza della Nazione in guerra ».

Da questi due articoli nulla si desume di quanto si afferma nella relazione.

Inoltre l'articolo 2 del decreto-legge in esame dispone:

« Al Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è attribuito il compito di provvedere al servizio civile di cui al precedente articolo, procedendo alle operazioni di precettazione e di assegnazione, per quanto riguarda:

- a) i cittadini che svolgono in forma autonoma una attività professionale;
- b) i cittadini che prestano comunque la propria opera alle dipendenze altrui;
- c) i cittadini iscritti nei ruoli dei disoccupati presso gli uffici di collocamento.

« Sono precettabili per il servizio civile gli uomini dai 18 ai 55 anni ».

Nulla si dice nella relazione di questa norma, anzi pare che da essa risulti il contrario, perchè il servizio di precettazione e di assegnazione affidato al Ministero delle corporazioni dovrebbe, secondo la relazione, riferirsi a tutte le categorie di cittadini, uomini e donne, senza alcun limite di età.

Pensa, concludendo, che sia opportuno chiarire il contrasto esistente fra relazione e provvedimento, allo scopo di valutare l'esatta portata di quest'ultimo.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che i rilievi del Relatore trovano fondamento nel fatto che la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra ha dovuto mano a mano adeguarsi alla reale situazione determinata dallo stato di guerra. Tale legge, infatti, partiva dal presupposto che si dovesse procedere a una mobilitazione generale dei cittadini che avrebbe causato una forte deficienza di mano d'opera, donde la necessità della mobilitazione civile per sostituire nelle industrie i lavoratori chiamati alle armi.

In realtà ciò non avvenne; anzi durante l'inverno 1941-42, per esuberanza di mano d'opera, determinata anche dalla scarsità di energia elettrica, fu necessario ridurre negli stabilimenti gli orari di lavoro fino a 18 oppure 20 ore settimanali.

Con la creazione della Cassa per l'integrazione dei salari agli operai che lavoravano al di sotto delle 40 ore settimanali e data la legittima preoccupazione degli industriali di conservare, fino a quando è possibile, le proprie maestranze, si giunse ad una situazione per cui mentre in alcuni settori industriali si dovevano attuare turni ridottissimi di lavoro per esuberanza di mano d'opera, in altri, come, ad esempio, in quelli della metallurgia, della meccanica e minerario, il personale era ridottissimo e lavorava fino a 60 e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

anche 70 ore settimanali. Così pure in agricoltura si riscontrava deficienza di lavoratori. Si aggiunga che gli impegni verso la Germania richiedevano un complesso di circa 120 mila persone.

Si addivenne così alla emanazione del decreto-legge in esame, che fu preceduta da opportune intese fra il Partito Nazionale Fascista e il Ministero delle corporazioni.

In sostanza con l'articolo 2 si attribuisce al Partito Nazionale Fascista il compito di provvedere al servizio civile; si specifica poi all'articolo 2 che al Ministro delle corporazioni è attribuito il compito di procedere alla precettazione e assegnazione degli uomini dai 18 ai 55 anni aventi comunque una qualifica professionale.

Al Partito resta, pertanto, affidata la preparazione delle donne e dei ragazzi, qualora si presenti la necessità del loro impiego.

Il Ministro delle corporazioni ha, così, la possibilità di manovrare, attraverso il servizio del lavoro, la mano d'opera trasferendola nelle aziende che ne abbiano bisogno, e gli operai disoccupati iscritti presso gli uffici di collocamento.

Successivamente il Commissariato per l'emigrazione interna è stato trasformato in Sottosegretariato e posto alle dipendenze del Ministro delle corporazioni e ulteriori accordi sono stati presi col Partito Nazionale Fascista in questa materia.

Tutto ciò spiega la dissonanza che il Relatore ha riscontrato fra la relazione ministeriale e il testo del provvedimento che, nel suo complesso, risulta chiaro.

GUIDI, *Relatore*, prende atto dei chiarimenti del Sottosegretario per le corporazioni ed auspica, per rendere possibile la comprensione dei provvedimenti emanati in materia di mobilitazione civile, la formazione di un testo unico.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli 1 e 2).

All'articolo 3 il camerata Chiarelli Giuseppe ha proposto di sostituire alle parole: « delega le funzioni di cui al precedente articolo ai Prefetti », le altre: « esercita le funzioni di cui al precedente articolo per mezzo dei Prefetti ».

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, accetta.

(Si approvano l'articolo 3 così emendato e l'articolo 4).

PRESIDENTE. All'articolo 5 il camerata Chiarelli Giuseppe ha proposto di aggiungere dopo le parole: « ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1251 », le altre: « e dell'articolo 2072 del Codice civile ».

CHIARELLI GIUSEPPE osserva che è necessario il riferimento all'articolo 2072 del nuovo Codice civile, che modifica in qualche punto il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, non ha difficoltà ad accettare l'emendamento, ma teme che possa sorgere la questione che si fa riferimento al Codice civile, la cui pubblicazione è posteriore alla emanazione del decreto-legge.

CHIARELLI GIUSEPPE. A parte il fatto che la Commissione può modificare il decreto-legge, il riferimento è necessario appunto perchè il Ministro delle corporazioni, in materia di contratti collettivi di lavoro, deve osservare anche le norme contenute nel nuovo Codice civile. Vi è, poi, una ragione pratica: il Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1251, dispone che il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro, pena la nullità; il Codice civile non richiede tale indicazione. Ad evitare controverse è evidente la necessità del riferimento proposto.

(Si approvano l'articolo 5 così emendato e gli articoli 6 e 7).

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283, sul nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli. (1995)

SPINELLI FRANCESCO, *Relatore*, nota che il disegno di legge contempla il riordinamento di alcune istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza del comune di Napoli, già disciplinate con la legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283. Con tale legge eransi costituiti:

a) i Collegi riuniti — Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza giovanile.

b) l'Ospizio per il ricovero degli inabili al lavoro;

c) gli Ospedali riuniti per malattie acute;

d) gli Ospedali riuniti per cronici;

e) gli Ospedali riuniti per bambini.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La Fondazione Banco di Napoli, sorta per celebrare il quarto centenario del Banco medesimo, fu eretta in Ente morale e raggrupata con l'Istituto Vittorio Emanuele III e con l'Asilo Regina Margherita sotto la denominazione « Collegi riuniti Fondazione Banco di Napoli ». Senonchè, il Comando generale della Gioventù Italiana del Littorio ha rappresentato l'opportunità di avocare a sè la direzione e la gestione della « Fondazione Banco di Napoli » senza però assorbire gli istituti di assistenza giovanile. Il presente disegno di legge, nell'addivenire a tanto, provvede anche alla sistemazione dei vecchi istituti di assistenza giovanile, sottraendoli alla « Fondazione Banco di Napoli » e raggruppendoli attorno all'Albergo dei poveri che, con gli istituti raggruppati, assume la denominazione di « Collegi riuniti Principe di Napoli ».

L'assistenza ed il ricovero poi agli inabili al lavoro, che già con la predetta legge 30 gennaio 1939-XVII era affidata all'Albergo dei poveri, passa al Regio ospizio dei Santi Pietro e Gennaro extra Moenia, nel quale vengono raggruppate le attività patrimoniali aventi lo stesso scopo.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame si conserva, fra l'altro, alle opere pie di origine spagnuola l'attuale ordinamento amministrativo e con le modifiche in esame non viene alterato nelle sue linee fondamentali il nuovo ordinamento delle opere pie napoletane stabilito con la legge del 1939.

Nel proporre pertanto l'approvazione del disegno di legge rivolge viva raccomandazione perchè ad alcuni degli enti assistenziali (come, ad esempio, gli Ospedali riuniti per cronici) siano assicurati i mezzi economici per poter svolgere la loro attività.

VITALE FILOMENO. Non risulta chiaro dal provvedimento se l'Albergo dei poveri abbia abbandonato quelle che erano le sue finalità iniziali di assistenza ai minorati del lavoro, per assumere l'assistenza dei bambini abbandonati.

SPINELLI FRANCESCO, *Relatore*, chiarisce che il ricovero e il mantenimento dei vecchi inabili al lavoro sono trasferiti dall'Albergo dei poveri al Regio ospizio dei Santi Pietro e Gennaro extra Moenia.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approva l'articolo 1*).

PRESIDENTE avverte che all'articolo 2 occorre aggiungere, dopo le parole: « Negli arti-

coli 4, 15 e 17 », le altre: « della legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283 ».

(*Si approvano l'articolo 2 così modificato e l'articolo 3*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. (1992)

LEVA riferisce in sostituzione del Relatore Nicolato e propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

PAZZAGLI esprime l'avviso che il milione all'anno concesso dallo Stato non sia sufficiente per coprire tutto il servizio relativo al mutuo di dieci milioni.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO. Si tratta di un contributo che lo Stato dà per il servizio degli interessi.

(*Si approvano gli articoli 1 e 2*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Riammissione del comune di Casalvecchio Siculo (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908. (1993)

FRANCA ALDO, *Relatore*, ricorda che il comune di Casalvecchio Siculo fu aggregato a quello di Santa Teresa di Riva con il Regio decreto 29 novembre 1928-VII, n. 2976.

Successivamente il comune di Casalvecchio Siculo è stato ricostituito con la legge 22 maggio 1939-XVII, n. 861, e avendo chiesto un contributo, del quale peraltro, già in precedenza godeva, quale Ente danneggiato dal terremoto, si rende necessario includerlo nell'elenco degli Enti danneggiati dal terremoto.

A ciò provvede il disegno di legge del quale propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Determinazione della competenza passiva delle spese di ricovero degli infermi di malattie veneree. (1994)

TAGLIETTI, *Relatore*, ricorda che l'articolo 303 del vigente testo unico delle leggi sanitarie pone a carico dello Stato la cura ospedaliera degli individui affetti da manifestazioni contagiose di malattie veneree, ma, nel secondo comma, esclude gli istituti ospedalieri che abbiano il compito specifico, a norma dei rispettivi statuti, della cura gratuita delle indicate malattie.

Poichè non pochi di tali ospedali non sono in grado di assolvere a questo compito, con il provvedimento in esame si stabilisce che la spesa relativa è assunta dallo Stato.

Ne propone, pertanto, l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82, contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra. (1984)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1942-XX, n. 82, contenente modificazioni alla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3, alle parole: delega le funzioni di cui al precedente articolo, sono sostituite le altre: esercita le funzioni di cui al precedente articolo per mezzo dei Prefetti.

All'articolo 5, dopo le parole: ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1251, sono aggiunte le altre: e dell'articolo 2072 del Codice civile.

Modificazioni alla legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283, sul nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di Napoli. (1995)

ART. 1.

Gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — La Fondazione istituita dal Banco di Napoli per celebrare il suo quarto centenario, avente per iscopo il ricovero, l'educazione e l'istruzione professionale dei fanciulli abbandonati della provincia di Napoli, è eretta in ente morale.

La fondazione predetta, che assume la denominazione di « Collegio Costanzo Ciano della Gioventù Italiana del Littorio di Napoli—

Fondazione Banco di Napoli », è un istituto del Partito Nazionale Fascista, alle dirette dipendenze del Comando Generale della Gioventù Italiana del Littorio, che ha il compito di conseguire lo scopo sopra indicato.

Con decreto del Duce, su proposta del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, Comandante Generale della Gioventù Italiana del Littorio, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'educazione nazionale e delle finanze, sarà approvato il relativo statuto.

Art. 2. — Sono fusi nel Regio Albergo dei Poveri i seguenti istituti:

- 1^o) Regi Collegi per le figlie del popolo;
- 2^o) Casa Paterna Ravaschieri;
- 3^o) Asilo Carlo Van den Heuvel;
- 4^o) Opera Pia Baldacchini Gargano;
- 5^o) Fondazione Armando Diaz, eretta

in ente morale e distaccata dall'Asilo Regina Margherita.

Sono distaccate e trasferite al Regio Albergo dei Poveri le parti del patrimonio del Regio Ospizio dei Santi Pietro e Gennaro extra Moenia e dell'Opera Pia Carifi in Sant'Arcangelo all'Arena, destinati al ricovero, all'educazione e all'istruzione dei minori poveri.

Alle spese per il mantenimento dei minori assistiti nel Regio Albergo dei Poveri concorre lo Stato con il contributo annuo di lire due milioni, da gravare sul fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Art. 3. — Sono raggruppati sotto la denominazione di « Collegi Riuniti Principe di Napoli » i seguenti istituti:

- 1^o) Regio Albergo dei Poveri ed enti con esso fusi;
- 2^o) Istituto Vittorio Emanuele III;
- 3^o) Asilo Regina Margherita.

Art. 5. — È distaccata dal Regio Albergo dei Poveri e trasferita al Regio Ospizio dei Santi Pietro e Gennaro extra Moenia

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

la parte di patrimonio destinata al ricovero e al mantenimento dei vecchi inabili al lavoro.

L'ente risultante dalla fusione è denominato « Ospizio per il ricovero di inabili al lavoro ».

È eretto in ente morale e raggruppato con lo stesso Ospizio il legato Delli Franci Michele, attualmente amministrato dal Comune di Napoli, per l'istituzione di un Ospizio per vecchi inabili.

Al detto Ospizio sono attribuiti gli edifici in cui hanno sede i Regi Collegi per le figlie del popolo e il Tubercolosario Santa Maria della Vita, quest'ultimo di proprietà del Regio Albergo dei Poveri.

ART. 2.

Negli articoli 4, 15 e 17 della legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283 sono soppressi rispettivamente il n. 4; il n. 1, lettere a) e b), ed il n. 2, lettere a), b) e c); il n. 6.

ART. 3.

Le disposizioni generali e transitorie contenute negli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 283, sono estese, in quanto applicabili, alla presente legge ed i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore di questa.

Concessione di un contributo straordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. (1992)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 10,000,000, da erogarsi in ragione di lire 1,000,000 all'anno, per dieci anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1942-43, per la concessione di un contributo all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, in Firenze.

Detto contributo è diretto ad assicurare il servizio del mutuo di lire 10,000,000 che l'Ente stesso deve contrarre con un Istituto di credito, da designarsi dal Ministro delle finanze, per l'ampliamento dei suoi impianti industriali.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e ad emettere le norme esecutive per la concessione e la estinzione del detto mutuo.

Riammissione del comune di Casalvecchio Siculo (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908. (1993)

ARTICOLO UNICO.

Nella tabella allegata al Regio decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 293, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è aggiunto il comune di Casalvecchio Siculo, della provincia di Messina.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1940-XVIII.

Determinazione della competenza passiva delle spese di ricovero degli infermi di malattie veneree. (1994)

ARTICOLO UNICO.

Qualora gli istituti ospedalieri, di cui all'articolo 303, 2° comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, non siano in condizione, per deficienza di rendite, di assolvere interamente l'obbligo statutario del ricovero dei malati venerei in fase contagante, le spese di degenza sono a carico dello Stato per la quota eccedente la media delle spese sostenute, allo stesso titolo, dai medesimi istituti, nel triennio precedente l'esercizio nel quale si verifica la deficienza predetta.

Tale media è accertata dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze.

